

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO PISA**

TRA

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, C.F. n. 800000506, P. IVA n. 00924980501 più avanti denominata semplicemente **Ente**, rappresentata dal Dott. Pierfrancesco Pacini, nato a Pisa il 13/7/1940 C.F. PCNPFR40L13G702P nella sua qualità di Presidente protempore

E

.....(Banca)..... C.F. n. .... con sede in  
..... Via ..... (che sarà in seguito chiamata  
"Gestore") rappresentato dal ..... , nato il ..... a  
..... nella sua qualità di  
.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. L'Ente affida con la presente convenzione, in base alla determinazione del Segretario Generale n. .... del ....., il proprio servizio di cassa al Gestore che accetta e lo svolge presso ...(sportello, sede, agenzia ecc.)..... sito in .....
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dallo 01.01.2012 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dello stesso sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie, mediante semplice scambio di lettere.
4. Il Gestore dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.
5. La presente convenzione si intende estesa anche alle Aziende Speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa, costituite ("A.S.SE.FI." e "Pisa Ambiente Innovazione") e costituende.

**Art.2**

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinati con

l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” – di cui al D.P.R. 254/2005 e s.m.i.- e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.

2. La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
4. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

### **Art.3**

#### **(RISCOSSIONI)**

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o dai rispettivi delegati. Le reversali sono trasmesse al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7 agosto 2008), tramite l'utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso l'Ente, che prevede inoltre l'adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e la banca si scambiano
2. Le reversali devono contenere:
  - a. nome e cognome o ragione sociale del debitore
  - b. codice fiscale del debitore
  - c. causale
  - d. importo in cifre e lettere
  - e. data di emissione
3. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'Ente. Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali.
4. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto dall'Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Ente stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
5. Per tutte le riscossioni, il gestore del servizio di cassa applica la valuta dello stesso giorno di incasso degli importi.
6. Il Gestore non può accettare versamenti da parte di terzi a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.

### **Art.4**

#### **(PAGAMENTI)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o rispettivi delegati. I mandati sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7 agosto 2008), tramite l'utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso le Camere di Commercio, che prevede inoltre l'adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e la banca si scambiano.
2. I mandati di pagamento devono contenere :
  - a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore
  - b) Codice fiscale del creditore
  - c) Causale
  - d) Importo in cifre e lettere
  - e) Modalità di estinzione del titolo
  - f) Data di emissione
  - g) Eventuale data di scadenza.
3. Detti mandati potranno essere altresì estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:
  - a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, o mediante vaglia postale.
  - b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore. Gli assegni circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dal Gestore a mezzo lettera raccomandata.
  - c) accreditamento sul c/c bancario del beneficiario.

Le spese di cui ai punti a), b) e c) saranno quelle specificate in sede di aggiudicazione. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
4. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell'Ente, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta dalle persone autorizzate alla firma dei mandati.

Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l'Ente riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze.

L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.
4. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della trasmissione al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell'Ente che può chiedere l'ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.

5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

6. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.

7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall'Ente sull'ordinativo.

9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

11. Per ogni pagamento il Gestore si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, su foglio separato da trattenere ai propri atti e comunicherà per via telematica o nelle forme ritenute più idonee gli estremi del pagamento effettuato.

12. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell'Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su c/c postale o assegni di c/c postale, saranno restituite all'Ente, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione convalidati da timbro datario e firma dell'Istituto.

13. Per i pagamenti in assegno circolare all'ordine del creditore, sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato apposto sul mandato dal Gestore, convalidato – in caso di documento cartaceo - dal timbro datario e firma dell'Istituto.

15. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.

16. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: (inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo il profilo indicato nell'offerta economica in sede di gara).

17. Il Gestore non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per accredito emolumenti al personale camerale, ai componenti degli organi camerali (Consiglio, Giunta, Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Revisori e Nucleo di Valutazione/Organismo interno di Valutazione) e ai collaboratori coordinati e continuativi, quote a società partecipate, ad associazioni sindacali, a Cassa Mutua e verso altri enti pubblici, compresi gli organismi del sistema camerale.

18. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del personale dell'Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore nella sede ove ogni dipendente presta servizio, salvo diverse modalità preventivamente indicate dai dipendenti stessi, nei giorni che verranno indicati dall'Ente, ritirando firma di quietanza dai beneficiari.

19. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

20. Su richiesta dell'Ente, il Gestore fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

### **Art.5**

#### **(PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO)**

1. Su richiesta dell'Ente, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L'Ente trasmette al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
4. Il Gestore si accolla l'onere derivante da eventuali quote associative annuali e dalle commissioni sull'utilizzo delle carte di credito intestate all'Ente.

### **Art.6**

#### **(ANTICIPAZIONE DI CASSA)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Ente, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.
3. Sugli utilizzi di tale anticipazione verrà corrisposto al Gestore un interesse annuale nella misura specificata in sede di aggiudicazione.
4. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
5. Relativamente al conto anticipazione, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno il Gestore trasmetterà all'Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi. L'Ente entro 15 giorni dal ricevimento dell'estratto conto nel quale dovrà risultare l'ammontare delle competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove entro tale termine non venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi s'intenderanno esatti e le competenze dovute dovranno essere, entro i successivi 15 giorni, fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore del Gestore.  
Eventuali rettifiche dovranno essere eseguite dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, così come nello stesso termine il Gestore dovrà comunicare all'Ente i motivi per i quali la rettifica richiesta non può essere eseguita.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.

### **Art.7**

#### **(OBBLIGHI DEL GESTORE)**

1. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso gli sportelli della \_\_\_\_\_ sita in Pisa, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disagi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disagi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente.

2. Il Gestore dovrà:

a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" da consegnare quotidianamente all'Ente, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;

b) trasmettere all'Ente ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi;

c) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente:

- i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;

- il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto;

3. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con il sistema informatico di contabilità in uso presso l'Ente.

4. Il Gestore si impegna ad attivare – senza alcun onere a carico dell'Ente - il servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente per tutta la durata del contratto.

5. Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:

- (eventuale, in base all'offerta tecnica in sede di gara) ritiro giornaliero, tramite portavalori, degli incassi effettuati presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, in ogni giorno lavorativo in una fascia oraria da concordare con l'Ente, salva diversa comunicazione degli addetti camerali. Delle somme prelevate il Gestore rilascerà quietanze, controfirmate dal cassiere camerale o suo delegato, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale (incassi del giorno.....). La verifica delle somme prelevate deve essere effettuata contestualmente al ritiro. Le somme prelevate saranno accreditate sul conto corrente intestato all'Ente con valuta dello stesso giorno del ritiro;

- (eventuale, in base all'offerta tecnica in sede di gara) ritiro giornaliero della documentazione necessaria per le riscossioni e i pagamenti da effettuare (mandati, reversali,

ordinativi da regolarizzare successivamente con mandati/reversali) sempre nello stesso orario previsto per il ritiro di cui al punto precedente;

- installazione e gestione di terminali POS presso gli sportelli indicati dall'Ente in numero minimo di **4 (quattro)** per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio;

6. Il Gestore si impegna a comunicare per tempo, prima dell'avvio dell'operatività del servizio, l'orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.

7. Il Gestore si impegna a dedicare giornalmente almeno un addetto alla gestione del servizio di cassa dell'Ente. Il Gestore individuerà nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

8. Il Gestore esegue le operazioni di bonifico bancario disposte dall'Ente tramite l'utilizzo del fondo minute spese, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico dell'Ente.

9. Il Gestore si impegna ad accreditare gli emolumenti del personale dell'Ente, anche se indirizzati a filiali di altre banche, senza applicare alcuna commissione o spesa.

### **Art.8**

#### (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto a titolo gratuito.

2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

### **Art.9**

#### (VERIFICHE)

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell'Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

### **Art.10**

#### (TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Su tutte le giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse in misura pari a punti ..... (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara) con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 6, viene applicato un interesse in misura pari a punti ..... (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara) con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

#### **Art.11**

##### **(CONTO GIUDIZIALE)**

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R 254/2005.

#### **Art. 12**

##### **(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)**

1. Il Gestore espletterà il servizio di cassa a titolo gratuito, quindi senza addebito di alcun onere o commissione a carico dell'Ente.

#### **Art.13**

##### **(DURATA DELLA CONVENZIONE)**

1. La presente convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dall'1.1.2012 e fino al 31.12.2016. Il gestore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.
2. Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006) è vietato il rinnovo del contratto.

#### **Art.14**

##### **(RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)**

1. Con riserva di risarcimento degli eventuali danni, la risoluzione della convenzione potrà essere invocata dall'Ente per:
  - gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione della convenzione;
  - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;



- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
  - la ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Gestore, a seguito di almeno cinque formali contestazioni di addebiti da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo il termine di venti giorni per le controdeduzioni.
2. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere, nel caso di mancata apertura entro la data di inizio del servizio (01/01/2012) di una sede (una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatori) nel comune di Pisa, escluso le frazioni.

### **Art.15**

#### **(ULTERIORI DISPOSIZIONI)**

1. Il Gestore si rende disponibile ad offrire alla Cassa Mutua dei dipendenti dell'Ente la gestione di un separato conto corrente bancario intestato alla stessa, con il riconoscimento delle medesime condizioni contrattuali di cui alla presente convenzione.
2. Per i servizi non espressamente contemplati nella presente convenzione, il Gestore si obbliga ad applicare all'Ente le condizioni riservate alla sua migliore clientela.
3. L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

### **Art.16**

#### **(CORRISPETTIVO PER SPONSORIZZAZIONI)**

Il Gestore si impegna ad effettuare a favore dell'Ente un intervento annuo - come specificato in sede di aggiudicazione - di euro..... (oneri fiscali esclusi) da erogare entro il 31 marzo di ogni anno. Detto importo viene concesso a titolo di sponsorizzazione di eventi promozionali - eventualmente da concordare con l'Ente sulla base del programma annuale approvato dallo stesso - e/o a fronte della possibilità di pubblicizzare l'Istituto e/o i servizi offerti dallo stesso attraverso il sito della Camera di commercio, con modalità che verranno concordate tra l'Ente ed il Gestore.

### **Art.17**

#### **CLAUSOLA PENALE**

1. Dovranno essere dal Gestore integralmente rimborsati all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. 18**  
(GARANZIA A FAVORE DELL'ENTE)

1. Il Gestore garantisce l'Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, ed è perciò esonerato dal prestare cauzione.

**Art. 19**  
(FORMA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione viene redatta in triplice originale; le spese di stipulazione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

**Art. 20**  
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI)

1. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente camerale, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Cassiere dell'Ente stesso, come indicato nella presente Convenzione.
2. Il Gestore, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
4. Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il Gestore dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.
5. In particolare, il gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

**Art.21**

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Ente: Camera di commercio Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 - Pisa

Gestore - ..... Via .....n. ....

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, derivanti dalla presente convenzione e/o non da essa espressamente previsti, le parti, Gestore ed Ente, concorderanno le condizioni.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Gestore a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione di un arbitro da nominarsi in conformità alle regole di procedura del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di **Firenze** che le parti sin d'ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare. L'arbitro deciderà secondo equità, procedendo secondo le norme del codice di procedura civile.

Data.....

Per l'Ente

Per il Gestore